

Indicazioni per il rientro in Italia dall'estero – aggiornamento del 13 agosto 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75685&parte=1%20&serie=null>

INDICAZIONE 1

Ferme restando le regole relative all'autorizzazione all'ingresso in Italia, stabilite dal DPCM 7 agosto 2020 e dalle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno, 16 luglio, 24 luglio, 30 luglio e 12 agosto 2020, vi è l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche alle quali è stato consentito l'ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri **diversi** da quelli facenti parte dell'Unione Europea, con l'**eccezione di Romania e Bulgaria per cui vige dal 24 luglio l'obbligo di isolamento e degli altri adempimenti sotto elencati e di Croazia, Grecia, Malta e Spagna, per cui valgono le disposizioni sotto riportate a partire dal 13 agosto**, Stati parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei **14 giorni** anteriori all'ingresso in Italia.

Valgono pertanto le disposizioni seguenti:

- comunicazione immediata al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del domicilio, n. di telefono;
- sorveglianza sanitaria (devono quindi garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondere alle domande sullo stato di salute);
- isolamento domiciliare per 14 giorni.

Al momento dell'ingresso in Italia le persone che non possono raggiungere il luogo prescelto con un mezzo privato devono contattare il Dipartimento di prevenzione il quale, d'accordo con la Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 14 giorni e le modalità di trasporto verso tale luogo.

A partire dal 13 agosto 2020, coloro che fanno ingresso in Italia, con qualsiasi mezzo di trasporto, dopo aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in **Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono** comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di residenza/dimora e:

- 1) presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di un test per SARS CoV-2, di test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, al massimo nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;

O, IN ALTERNATIVA

- 2) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, **al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, oppure entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'azienda sanitaria locale di riferimento**; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria le persone devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora, e in seguito fino alla comunicazione del risultato in base alle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione.

Durante l'isolamento domiciliare le persone devono sempre:

- 1) non avere nessun contatto sociale;
- 2) restare a casa;
- 3) essere sempre raggiungibili telefonicamente;
- 4) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica dell'insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando l'ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.

Le disposizioni sopra descritte non si applicano al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto.

INDICAZIONE 2

In attuazione al DPCM del 7 agosto 2020, sono vietati l'ingresso e il transito in Italia delle persone provenienti dai seguenti paesi:

- A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia
- Bosnia Erzegovina
- Kosovo
- Macedonia del Nord
- Moldova
- Montenegro
- Serbia
- Bangladesh
- Armenia
- Bahrein
- Brasile
- Cile
- Kuwait
- Oman
- Panama
- Perù
- Repubblica Dominicana.

Tale disposizione non si applica al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto che entrano in Italia per lavoro da Bosnia Erzegovina, Kosovo Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia alle condizioni che il transito sia di breve durata, come previsto dall'art. 6 del DPCM 7 agosto 2020 (permanenza massima di 120 ore o di transito in 36 ore, permane l'obbligo di segnalare l'ingresso in Italia).

INDICAZIONE 3

I datori di lavoro informano tutti i dipendenti e collaboratori di segnalare tempestivamente al proprio medico curante e al medico competente qualsiasi malessere che possa essere ricondotto alla COVID-19: febbre, mal di gola, tosse, raffreddore e alterazioni del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie.

È d'obbligo per ogni azienda dotarsi del Protocollo di Prevenzione del Contagio COVID-19 ai sensi dell'Intesa del 24 aprile 2020 tra le parti sociali, e di portarlo a conoscenza degli interessati con apposita comunicazione.

È obbligatorio che i datori di lavoro permettano l'ingresso nel luogo di lavoro ai propri dipendenti inviati all'estero per esigenze lavorative e/o ai soggetti chiamati dall'estero per essere assunti, solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali previste per le persone provenienti dall'estero da leggi o altri provvedimenti.

Tale obbligo si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro, che devono mettere a disposizione dell'utilizzatore lavoratori provenienti dall'estero solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali prescritte.

Per informazioni specifiche sul rientro in Italia chiamare il n. verde della Protezione Civile 800500300 o scrivere un messaggio e-mail a quesiti.covid19@protezionecivile.fvg.it

Contatti dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	CONTATTI
ASU FRIULI CENTRALE – Udine	0432 553264 covid19.prevenzione@asufc.sanita.fvg.it
ASU GIULIANO ISONTINA – Gorizia	0481 592836 – 0481 592874 infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it
ASU GIULIANO ISONTINA – Trieste	040 3997492 – 040 3997490 profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it
AS FRIULI OCCIDENTALE - Pordenone	0434 369952 covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it

FACSIMILE MODULO PER RIENTRO DALL'ESTERO

Dati da comunicare all'Azienda sanitaria per l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria

NOME	
COGNOME	
DATA E LUOGO DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
INDIRIZZO DI QUARANTENA	
NUMERO DI TELEFONO	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
PAESE ESTERO DI RIENTRO	
DATA DI ARRIVO IN ITALIA	
MOTIVO DEL VIAGGIO	
PERCORSO DI RIENTRO IN ITALIA	

da inviare via posta elettronica a:

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- ASU FRIULI CENTRALE
Udine 0432 553264
covid19.prevenzione@asufc.sanita.fvg.it
- ASU GIULIANO ISONTINA – Gorizia 0481 592836 – 0481 592874
infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it
- ASU GIULIANO ISONTINA – Trieste 040 3997492 – 040 3997490
profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it
- AS FRIULI OCCIDENTALE -
Pordenone 0434 369952
covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.C.M. 7 AGOSTO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30 GIUGNO 2020
- D.P.C.M. DEL 14 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 16 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 24 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12 AGOSTO 2020
- ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 22/PC DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
- INDICAZIONI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO DALL'ESTERO EMANATE DAL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA